



Berna, 11 novembre 2024

Informazione Transito nazionale et internazionale

Reminder

A partire dall'inizio di dicembre 2024, tutti i paesi contraenti della convenzione di transito comune entreranno nella fase 5 di NCTS. Tuttavia, poiché alcuni paesi hanno bisogno ancora di qualche settimana per adattarsi, dal punto di vista tecnico il passaggio avverrà solo il **21 gennaio 2025**. Ricordiamo ancora una volta che a partire da questa data si applicherà quanto segue:

Dichiarazione delle merci per il transito internazionale (DM-T)

- **Indicazione obbligatoria del numero di tariffa**
Il numero di tariffa a 6 cifre per ogni posizione delle merci deve essere indicato nella DM-T.
- **Nessun trasferimento di dati da una dichiarazione semplificata di esportazione**
Non è possibile trasferire i dati da una dichiarazione delle merci semplificata per l'esportazione effettuata con Passar o da una dichiarazione doganale semplificata di esportazione effettuata con e-dec export (numero di tariffa 9999.9999) alla DM-T.

In questi casi, è necessario creare una DM-T "full" (senza trasferimento di dati). Il codice SNOT (e-dec senza trasferimento di dati) deve essere inserito nel campo dati "documento precedente" (vedere anche [R-14-01](#), cifra 7.2).

Dichiarazione delle merci per il transito nazionale (DM-Tn)

- **Inserimento obbligatorio del numero di tariffa**
In linea di principio, il numero di tariffa a 6 cifre per ogni posizione delle merci deve essere indicato anche per il transito nazionale, come per il transito internazionale.

Tuttavia, il numero di tariffa può essere omesso dalla DM-Tn se la DM-Tn:

- è preceduta da una dichiarazione delle merci semplificata per l'esportazione/dichiarazione doganale semplificata di esportazione; oppure
 - è seguita da una dichiarazione doganale semplificata di importazione.
- **Trasferimento dei dati di una dichiarazione semplificata di esportazione**
È possibile trasferire i dati di una dichiarazione delle merci semplificata per l'esportazione effettuata con Passar o di una dichiarazione doganale di esportazione semplificata effettuata con e-dec alla DM-Tn.

- **Divieto di utilizzo di liste delle merci per garantirne l'identità**
l'UDSC non tollera più liste di merci per garantirne l'identità. Ogni posizione delle merci deve essere dichiarata separatamente nella DM-Tn. Nel DM-Tn possono essere registrate fino a 999 posizioni delle merci.

Si consiglia di indicare il numero di tariffa a partire dall'inizio di dicembre 2024 e di rinunciare alle liste di merci per il transito nazionale.

Procedura di ricerca per il transito internazionale (DM-T)

Se un regime di transito non è concluso, la procedura di ricerca inizia dopo la scadenza del termine di transito mediante una richiesta di ricerca elettronica al dichiarante (IE140). È importante che il dichiarante risponda a questa richiesta (IE141). In caso contrario, viene automaticamente avviata la procedura di riscossione dei tributi.